

Proponente: 12.A
Proposta: 2020/552

del 06/11/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1513

del 06/11/2020

LEGALE

Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI AD AVVOCATI DEL
SERVIZIO LEGALE**

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con le note di seguito elencate tre avvocati del Servizio Legale comunale hanno presentato parcelle e richieste di pagamento relative a giudizi che si sono conclusi con esito favorevole all'Amministrazione Comunale e compensazione delle spese o con recupero delle spese dalle controparti soccombenti:
 - avv. Cristina Bongiorno: nota del 3/8/2020 acquisita al n. 139852 di P.G. e note del 12/8/2020 acquisite ai nn. 130143 e 130146 di P.G.;
 - avv. Annalisa Corradini: nota del 22/7/2020 acquisita al n. 119259 di P.G., nota del 24/7/2020 acquisita al n. 120342 di P.G. e nota del 3/9/2020 acquisita al n. 139322 di P.G.;
 - avv. Francesca Ghirri: nota del 26/5/2020 acquisita al n. 91133 di P.G. (contenente anche richiami a note già presentate in precedenza tra marzo 2018 e dicembre 2019);
- che con provvedimento dirigenziale n. 1007 RUAD del 3/8/2020 autorizzava (quanto alle richieste presentate fino al 2/7/2020) la liquidazione dei soli compensi professionali riferiti a giudizi per i quali vi fosse stata pronuncia favorevole e recupero - anche parziale - delle spese dalla controparte oppure sentenza favorevole, o altro provvedimento giurisdizionale che fosse entrato nel pieno merito della controversia, e pronunciata compensazione delle spese; ciò in conformità all'art. 8 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, il quale al comma 2 stabilisce che i compensi sono corrisposti ai legali dell'ente *“nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole”* e ai commi 8 e 9 precisa che *“Sono ricondotti a compenso esclusivamente i provvedimenti giurisdizionali che entrino nel pieno merito della controversia. Non sono ricondotti a compenso: - i provvedimenti giurisdizionali a valenza cautelare; - i provvedimenti giurisdizionali a valenza procedurale—di rito (ad esempio, di perenzione/estinzione del giudizio; inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità; cessazione della materia del contendere); - le transazioni o altri accordi stragiudiziali che blocchino l'azione contenziosa”*.

Dato atto che è responsabilità dei legali motivare le notule presentate rispetto ai criteri normativi e regolamentari vigenti;

Dato atto, tuttavia:

- che con sentenza n. 59/2020 del 17/3/2020 il T.A.R. di Parma, in esito ad un giudizio promosso dall'avv. S. G., ha rilevato l'illegittimità dell'art.8 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale nella misura in cui è *“espressione di una formalistica interpretazione della locuzione “sentenza favorevole” limitata ai soli provvedimenti qualificabili come “sentenze”, peraltro di solo merito, prevedendo una esclusione, determinata in via preventiva e generalizzata, delle “propine” a fronte di sentenze di rito, o di altri provvedimenti o definizioni stragiudiziali in assenza di ogni considerazione circa l'eventuale effetto satisfattivo determinatosi”*;
- che avverso la suddetta sentenza il Comune ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato e che il ricorso è stato iscritto al n. 5027/20 R.G.;

- che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5010/2020 del 28/8/2020, ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado *“ritenuto (...) che le ragioni allo stato dedotte dall'appellante non paiono assistite da adeguato fondamento (...) Rilevati, quanto al fumus, i potenziali effetti distorsivi dell'esegesi giuridica fatta propria, nella sua assolutezza, dall'amministrazione”*;

Ritenuto pertanto di adeguarsi a quanto ad oggi statuito dal giudice amministrativo, autorizzando la liquidazione anche dei compensi professionali riferiti a provvedimenti diversi dalla sentenza di merito, con riserva in ogni caso di ripetere quanto corrisposto – anche mediante compensazione – in caso di esito favorevole del giudizio di appello avanti il Consiglio di Stato sopra richiamato;

Ritenuto nell'attuale quadro regolamentare e normativo come derivante dalle sentenze sopra richiamate:

- di non procedere alla liquidazione di compensi professionali riferiti a giudizi conclusi con accordo transattivo qualora non vi sia stata una preventiva sentenza favorevole all'amministrazione (art.9, comma 6, della L. 114/2014);
- di non procedere alla liquidazione di compensi professionali riferiti a giudizi per i quali vi siano, allo stato, soltanto ordinanze cautelari che non si pronunciano sulle spese, rimandando la liquidazione alla conclusione dei giudizi e solo nel caso in cui ne ricorrano i presupposti;
- di non autorizzare la liquidazione di compensi professionali riferiti a giudizi per i quali non sia stata fornita copia del provvedimento decisorio, rinviando ogni ulteriore determinazione al momento in cui sarà possibile esaminare tali provvedimenti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la liquidazione dei richiesti compensi professionali così come di seguito specificato:

A) all'avv. Cristina Bongiorno:

- somma recuperata a seguito di sentenza n. 201/2019 del T.A.R. di Parma nel giudizio R.G. 98/19 promosso da Agorà Medi S.r.l., di € 2.000,00
- parcella relativa al giudizio n. 106/18 R.G. promosso avanti il T.A.R. di Parma da Poker Star S.r.l. e definito con sentenza n. 95/2020, di € 4.896,00
- parcella relativa al giudizio n. 107/18 R.G. promosso avanti il T.A.R. di Parma da Poker Star S.r.l. e definito con sentenza n. 98/2020, di € 4.896,00
- parcella relativa al giudizio n. 701/18 R.G. promosso avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia da D.S. B. e definito con sentenza n. 692/2020, di € 198,00
- parcella relativa al giudizio n. 2694/19 R.G. promosso avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia da C. S. e definito con sentenza n. 426/2020, di € 198,00
- parcella relativa al giudizio n. 1851/19 R.G. promosso avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia da D.C. E. e definito con sentenza n. 388/2020, di € 723,00

- parcella relativa al giudizio n. 3212/19 R.G. promosso avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia da F. M. e definito con sentenza n. 184/2020, di € 198,00

B) all'avv. Annalisa Corradini:

- somma recuperata a seguito di sentenza n. 514/2020 del Tribunale di Reggio Emilia nel giudizio R.G. 1257/19 promosso da G. M., di € 536,78 (rate 1 e 2)
- parcella relativa al giudizio n. 74/19 R.G. promosso avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia da B. M. e definito con sentenza n. 693/2020, di € 198,00
- parcella relativa alla fase cautelare del giudizio n. 51/20 R.G. promosso avanti il T.A.R. di Parma da B. A. (Over89 S.n.c.), definita con ordinanza n. 79/2020, di € 1.335,00

C) all'avv. Francesca Ghirri:

- parcella relativa al giudizio n. 923/14 promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia-Sez. Lavoro da M. L. e definito con ordinanza 30/6/2015, di € 2.644,50
- parcella relativa al giudizio n. 334/13 R.G. promosso avanti il T.A.R. di Parma da A.S. R.A. e definito con decreto n. 252/16, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva e quindi per € 991,50
- parcella relativa al giudizio n. 6377/16 R.G. promosso avanti la Corte di Cassazione contro Cantina Sociale di Puianello e Coviolo Soc. Coop. Agricola e definito con decreto di estinzione n. 15500/16, di € 688,50
- parcella relativa al giudizio n. 672/15 R.G. promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia-Sez. Lavoro da M. S. e definito con ordinanza n. 2532/17, di € 2.644,50
- parcella relativa al giudizio n. 192/14 ES (erroneamente indicato come n. 693/14 R.G.) promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia da P. G. e definito con dichiarazione di estinzione del 25/5/2018, di € 807,50
- parcella relativa al giudizio n. 1832/12 R.G. promosso avanti la Corte d'Appello di Bologna da F. L. e definito con dichiarazione di estinzione del 16/1/2018, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva e quindi per € 978,50
- parcella relativa alla fase cautelare del giudizio n. 85/20 R.G. promosso avanti il T.A.R. per l'Emilia-Romagna da Bertolotti Aldo & C. S.n.c., definita con ordinanza n. 75/2020, di € 1.315,00

Dato atto che l'analisi delle sopra richiamate parcelle deve intendersi riferita strettamente ai giudizi citati in considerazione del fatto che le stesse vanno attentamente analizzate rispetto alla singola fattispecie e confrontate con il dettato normativo e regolamentare, senza possibilità di applicazione analogica all'insieme delle parcelle presentate dall'avvocatura comunale;

Constatata in ogni caso la correttezza di tutte le parcelle e le schede presentate con riferimento alla applicazione:

- dei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014;
- delle decurtazioni del 40% o del 50% di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale;

- delle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale nella versione antecedente o successiva alla modifica del 21/5/2019, a seconda della data in cui è stato depositato il provvedimento che ha definito il giudizio;

Precisato che le somme recuperate dalle controparti soccombenti in giudizio delle quali si chiede il pagamento sono già state introitate al capitolo 5668 del P.E.G., e che le stesse sono da intendersi al netto della quota di oneri previdenziali a carico del Comune (anch'essa recuperata ed introitata a bilancio);

Richiamato l'art. 8, comma 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale il quale dispone che i compensi professionali vengono liquidati *“dall'Avvocato Dirigente se afferenti agli altri avvocati”*;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di liquidare le parcelle e le richieste di pagamento di cui in premessa come segue:
 - A) all'avv. Bongiorno Cristina:
 - somma recuperata a seguito di sentenza n. 201/2019 del T.A.R. di Parma nel giudizio R.G. 98/19 promosso da Agorà Medi S.r.l., di **€ 2.000,00**
 - parcella relativa al giudizio n. 106/18 R.G. promosso avanti il T.A.R. di Parma da Poker Star S.r.l. e definito con sentenza n. 95/2020, di **€ 4.896,00**
 - parcella relativa al giudizio n. 107/18 R.G. promosso avanti il T.A.R. di Parma da Poker Star S.r.l. e definito con sentenza n. 98/2020, di **€ 4.896,00**
 - parcella relativa al giudizio n. 701/18 R.G. promosso avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia da D.S. B. e definito con sentenza n. 692/2020, di **€ 198,00**
 - parcella relativa al giudizio n. 2694/19 R.G. promosso avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia da C. S. e definito con sentenza n. 426/2020, di **€ 198,00**
 - parcella relativa al giudizio n. 1851/19 R.G. promosso avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia da D.C. E. e definito con sentenza n. 388/2020, di **€ 723,00**

- parcella relativa al giudizio n. 3212/19 R.G. promosso avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia da F. M. e definito con sentenza n. 184/2020, di € **198,00**

per un importo complessivo di € 13.109,00, di cui € 2.000,00 al netto della quota di oneri previdenziali a carico del Comune;

B) all'avv. Annalisa Corradini:

- somma recuperata a seguito di sentenza n. 514/2020 del Tribunale di Reggio Emilia nel giudizio R.G. 1257/19 promosso da G. M., di € **536,78** (rate 1 e 2)
- parcella relativa al giudizio n. 74/19 R.G. promosso avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia da B. M. e definito con sentenza n. 693/2020, di € **198,00**
- parcella relativa alla fase cautelare del giudizio n. 51/20 R.G. promosso avanti il T.A.R. di Parma da B. A. (Over89 S.n.c.), definita con ordinanza n. 79/2020, di € **1.335,00**

per un importo complessivo di € 2.069,78, di cui € 536,78 al netto della quota di oneri previdenziali a carico del Comune;

C) all'avv. Francesca Ghirri:

- parcella relativa al giudizio n. 923/14 promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia-Sez. Lavoro da M. L. e definito con ordinanza 30/6/2015, di € **2.644,50**
- parcella relativa al giudizio n. 334/13 R.G. promosso avanti il T.A.R. di Parma da A.S. R.A. e definito con decreto n. 252/16, *limitatamente alle fasi di studio e introduttiva e quindi per* € **991,50**
- parcella relativa al giudizio n. 6377/16 R.G. promosso avanti la Corte di Cassazione contro Cantina Sociale di Puianello e Coviolo Soc. Coop. Agricola e definito con decreto di estinzione n. 15500/16, di € **688,50**
- parcella relativa al giudizio n. 672/15 R.G. promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia-Sez. Lavoro da M. S. e definito con ordinanza n. 2532/17, di € **2.644,50**
- parcella relativa al giudizio n. 192/14 ES (erroneamente indicato come n. 693/14 R.G.) promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia da P. G. e definito con dichiarazione di estinzione del 25/5/2018, di € **807,50**
- parcella relativa al giudizio n. 1832/12 R.G. promosso avanti la Corte d'Appello di Bologna da F. L. e definito con dichiarazione di estinzione del 16/1/2018, *limitatamente alle fasi di studio e introduttiva e quindi per* € **978,50**
- parcella relativa alla fase cautelare del giudizio n. 85/20 R.G. promosso avanti il T.A.R. per l'Emilia-Romagna da Bertolotti Aldo & C. S.n.c., definita con ordinanza n. 75/2020, di € **1.315,00**

per un importo complessivo di € 10.070,00;

- di trasmettere copia del presente provvedimento – con relativi allegati – al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione / U.O.C. Contabilità del Personale per gli adempimenti di competenza;
- di riservarsi di ripetere – anche mediante compensazione – i compensi professionali corrisposti in esito a provvedimenti diversi dalla sentenza di merito in caso di esito favorevole del giudizio di appello avverso la sentenza n. 59/2020 del T.A.R. di Parma richiamata in premessa.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim
dott. Stefano Gandellini